



COMUNE DI NAPOLI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI
CITTADINI**

-REFERENDUM CONSULTIVO-

(Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 marzo 2006 con delib. n. 16)

Articolo 1 Finalità e contenuti

Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione del referendum consultivo previsto dal titolo II, capo II, dello Statuto, inteso a promuovere e valorizzare la partecipazione dei Cittadini all'amministrazione del Comune.

Articolo 2 Oggetto

Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza comunale o delle Municipalità.

Il Referendum non è ammesso:

in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;

per gli atti di designazione, nomina, revoca;

per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Municipalità, delle Aziende e delle Istituzioni;

per gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze e degli immigrati.

Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità.

Articolo 3 Richiesta

La richiesta di Referendum è presentata al Sindaco, entro il 30 settembre di ogni anno, da un Comitato promotore composto da almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La richiesta contiene il quesito e l'illustrazione delle ragioni del quesito stesso; la richiesta contiene, altresì, l'indicazione, con domicilio e numero di telefono, di un rappresentante del Comitato, scelto fra i componenti del Comitato stesso, al quale far pervenire qualsiasi comunicazione inerente alla richiesta.

Quando la consultazione riguarda una proposta presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dello Statuto, la richiesta, a pena di decadenza, è presentata al Sindaco, dal medesimo Comitato che ha presentato la proposta, entro trenta giorni dalla data del rigetto della proposta ovvero dalla scadenza del termine entro il quale l'organo comunale avrebbe dovuto pronunciarsi, e, comunque, entro il 31 ottobre.

Se la data del rigetto della proposta ovvero della scadenza del termine entro il quale l'organo comunale avrebbe dovuto pronunciarsi è successiva al 31 agosto, la richiesta va ugualmente presentata entro trenta giorni, ma può essere presa in considerazione ai fini dell'indizione del referendum nell'anno successivo solo se perviene entro il 31 ottobre.

Articolo 4 Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto dal Presidente del Consiglio comunale, che lo presiede, dal Segretario Generale del Comune, ovvero da un dirigente da lui delegato, e da altri cinque componenti eletti dal Consiglio comunale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, con voto limitato a tre preferenze, e scelti esclusivamente fra magistrati, anche in quiescenza, professori universitari di materie giuridiche, avvocati e notai con almeno dieci anni di esercizio professionale. dirigenti dello Stato, procuratori dello Stato.

Il Comitato dei Garanti:

verifica la regolarità della richiesta di Referendum;

giudica sull'ammissibilità del Referendum con riferimento a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, dello Statuto;

verifica la regolarità della documentazione e delle firme presentate per l'indizione del referendum;

verifica la regolarità delle operazioni di voto;

Articolo 5

Ammissione della richiesta

Il Sindaco, entro il 5 ottobre di ogni anno, invita il Comitato dei Garanti a pronunciarsi, tenuto conto di quanto dispongono la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento, sull'ammissibilità delle richieste di referendum presentate entro il 30 settembre.

Il Comitato dei Garanti, ove ritenga necessarie o opportune modifiche o integrazioni di un quesito per renderlo chiaro ed univoco, può convocare il Comitato Promotore per la definitiva formulazione del quesito referendario.

Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, dichiara ammissibile o respinge motivatamente la richiesta.

Il Sindaco, entro cinque giorni dalla decisione, provvede a far notificare da un messo comunale la decisione del Comitato dei Garanti al rappresentante del Comitato promotore. Entro lo stesso termine, la decisione del Comitato dei Garanti è pubblicata, per 30 giorni, all'Albo pretorio.

Articolo 6

Raccolta delle firme

Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza e avvia la raccolta delle firme di presentazione del quesito.

Per l'indizione del Referendum è necessaria la raccolta, entro il 31 dicembre, di un numero di firme non inferiore al quattro per cento e non superiore al cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Napoli alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora la richiesta sia presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dello Statuto, le sottoscrizioni già presentate per la proposta vengono computate ai fini del quorum per la richiesta di referendum.

Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Napoli - richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario nel testo ammesso dal Comitato dei Garanti.

I moduli prima di essere posti in uso sono vidimati dalla Segreteria generale del Comune mediante apposizione all'inizio di ogni foglio del bollo del Comune, della firma del dirigente o del funzionario delegato dal Segretario generale all'operazione e della data della vidimazione.

Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito.

Accanto a ciascuna firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore.

Le firme sono autenticate dagli stessi soggetti e con le medesime modalità previste per le firme previste per i referendum nazionali.

Articolo 7 Presentazione delle firme

Le firme raccolte devono essere depositate presso la Segreteria generale del Comune entro le ore 12 del 3 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di ammissione del quesito; se festivo, entro le ore 12 del primo giorno feriale successivo.

Il Segretario generale fa verificare al Servizio Elettorale entro 15 giorni l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

Il Comitato dei garanti verifica la regolarità dei moduli, delle sottoscrizioni e delle autenticazioni e il numero di sottoscrittori, che deve essere non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal secondo comma dell'articolo 6.

Il Comitato dei garanti può richiedere, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori.

Accertata la regolarità dell'intera documentazione, Il Comitato dei garanti, entro il 15 febbraio, comunica le proprie decisioni al Sindaco.

Articolo 8 Indizione del Referendum

Nel caso siano stati ammessi più Referendum, gli stessi dovranno essere indetti per la medesima data.

Il Sindaco, sentito i Comitati dei promotori, entro il 15 marzo indice il Referendum per una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno.

Entro quarantacinque giorni precedenti quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:

il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

il giorno e l'orario della votazione;

le modalità della votazione;

l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale;

il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.

Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Comitato dei garanti, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e se necessario in altri spazi prescelti per l'occasione.

Due copie del manifesto sono esposte nella parte dei seggi riservata al pubblico.

Articolo 9 Chiusura delle operazioni referendarie

Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Comitato dei garanti, sentito il Comitato dei promotori, dichiara che le operazioni relative non abbiano più corso.

Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti per la comunicazione comunale.

Articolo 10 Organizzazione

L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dalla Segreteria Generale del Comune, che si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Articolo 11 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.

La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e nei Consigli Circostrizionali, nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.

Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.

Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni previste dalla Legge.

Articolo 12 tessere elettorali

Per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione della consultazione referendaria è necessaria l'esibizione della tessera elettorale, unitamente ad un documento, presso la sezione elettorale.

Articolo 13 L'ufficio di Sezione

Ciascun Ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.

Entro il quindicesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede all'assegnazione, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, iscritti all'albo con le stesse modalità previste per i referendum nazionali.

I Presidenti dei seggi sono nominati con stesse modalità previste per i referendum nazionali.

I Presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei

requisiti.

Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un compenso commisurato all'80% di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

Articolo 14

Luogo ed orario delle operazioni

La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune.

L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16 del giorno antecedente la votazione.

Gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal Capo gruppo ed un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

Le votazioni si svolgono in una sola giornata, iniziano alle ore 8,00 e si concludono alle ore 22,00. Gli elettori presenti in aula alle ore 22,00 sono ammessi a votare, previa predisposizione di un elenco dei presenti.

Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione.

Concluse le operazioni, il materiale utilizzato per lo scrutinio, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune e recapitato direttamente al Presidente dell'Ufficio centrale.

Articolo 15

Determinazione dei risultati del referendum

Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dal Prefetto, o suo delegato, e da sei cittadini iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio, estratti a sorte.

L'ufficio centrale, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio trasmessi dagli altri uffici sezionali provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;

al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale che viene inviato al Sindaco.

Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi

pubblici e comunicazione ai comitati promotori.

Ai componenti dell'Ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un compenso pari a quello previsto dalla Legge per i Presidenti di seggio per i referendum nazionali.

Articolo 16 Esito del referendum

Se la proposta oggetto del referendum ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del voto referendario sono posti all'ordine del giorno degli Organi comunali competenti, Consiglio comunale e Giunta, ciascuno nell'ambito delle proprie specifiche competenze, per le eventuali determinazioni conseguenti, nella prima seduta utile e, comunque, non oltre novanta giorni dalla proclamazione dei risultati.

Articolo 17 Informazione dei cittadini

Le decisioni dell'organo comunale competente, di cui all'articolo precedente, vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità e notificate, entro dieci giorni dall'adozione, ai rappresentanti del Comitato dei promotori.

Articolo 18 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

Articolo 19 Referendum su questioni di competenza delle Municipalità

Il presente Regolamento, fatto salvo quanto espressamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento delle Municipalità, si applica anche al referendum consultivo su proposte, modifiche e revoca di atti a contenuto non vincolato o su questioni attinenti alle materie di competenza delle Municipalità.

Articolo 20 Consultazione popolare

Alla consultazione popolare prevista dall'articolo 19 dello Statuto si procede previa deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio della Municipalità, in quest'ultimo caso limitatamente a questioni di competenza della Municipalità stessa.

Nella deliberazione è indicato il quesito, la popolazione alla quale il quesito è rivolto, con riferimento alle sezioni elettorali di appartenenza, e la quota percentuale minima degli elettori richiesta per la validità della consultazione.

Gli esiti della consultazione sono posti all'ordine del giorno degli Organi comunali competenti.

Alla consultazione popolare si applicano gli articoli 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 del presente Regolamento.

Allegato A
Parte interna
REFERENDUM COMUNALE

Volete:

.....
(testo quesito)
.....

[SI]

[NO]

parte esterna
Comune di NAPOLI

Ufficio Elettorale

REFERENDUM COMUNALE

DEL

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore

(timbro)